



Ministero dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

**SCHEMA DI DECRETO CONCERNENTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO
RECANTE NORME CONCERNENTI L'AUTONOMIA DIDATTICA DEGLI ATENEI,
APPROVATO CON D.M. 22 OTTOBRE 2004, N. 270, DEL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, trova fondamento normativo nell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*». In particolare, il citato comma 95 rimette a «*uno o più decreti del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica*» (secondo la denominazione all'epoca vigente) la determinazione di «*criteri generali*» entro i quali i singoli atenei potranno disciplinare «*l'ordinamento degli studi dei corsi universitari*».

Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, ha istituito il Ministero dell'università e della ricerca insieme al Ministero dell'istruzione, entrambi in luogo del precedente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (che, a sua volta, in forza del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, aveva assorbito le funzioni del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica). Il citato decreto-legge n. 1 del 2020, con l'articolo 2, ha introdotto, nel decreto legislativo n. 300/1999 l'articolo 51-bis, che attribuisce al Ministero dell'università e della ricerca «*le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*». Pertanto, in forza del detto decreto-legge n. 1 del 2020, la determinazione dei criteri generali per la disciplina dell'ordinamento degli studi dei corsi universitari rientra nella piena ed esclusiva competenza del Ministero dell'università e della ricerca. L'ulteriore specificazione presente nel citato articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, secondo cui tale determinazione debba avvenire «*di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo*» non sembra imporre limiti ulteriori di sorta, atteso che non risultano previsioni normative tali da richiedere concerti con ulteriori ministeri.

Da ultimo, il comma 95 è stato novellato con l'aggiunta di due ulteriori periodi da parte dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233. Tale novella ha dettato alcuni indirizzi al fine della determinazione dei criteri generali per gli ordinamenti degli studi dei corsi universitari, ponendo le basi per il



Ministero dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

rafforzamento della interdisciplinarietà e l'inserimento di elementi di maggiore flessibilità nei corsi di studi universitari.

La novella si inserisce nell'ambito della realizzazione degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolare in relazione alla Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5 (intitolata appunto ^a *Riforma delle classi di laurea*^o).

Rispetto ai *target* temporali previsti dal PNRR, la novella è stata adottata in linea con quanto previsto dal Piano, che poneva al 31 dicembre 2021 il termine per l'adozione della disposizione legislativa abilitante. Quanto invece alla piena operatività della misura, **la milestone n. 10 della M4C1 pone il relativo termine temporale al quarto quadrimestre 2023**. Tale termine, tuttavia, non può considerarsi assolto con la sola adozione del regolamento che qui si propone, in quanto, al fine del raggiungimento dell'obiettivo concorrono ^a *all necessary regulations for the effective implementation and application*^o, e dunque anche gli interventi sulle singole classi di laurea, nonché le modifiche ai regolamenti didattici degli atenei. Considerando che già il solo processo di adozione di questo regolamento include, dopo il parere del Consiglio di Stato, anche quello delle commissioni parlamentari competenti per materia, una previsione realistica delle tempistiche utili per il soddisfacimento del termine previsto per la *milestone* n. 10 ha imposto di muoversi con la massima urgenza.

Quanto ai contenuti, gli obiettivi posti dal PNRR si pongono appunto nel senso dell'incremento di flessibilità e interdisciplinarietà dei corsi di studio, soprattutto al fine di fronteggiare il **disallineamento emergente tra offerta formativa e domanda occupazionale**. Flessibilità e interdisciplinarietà, tuttavia, devono essere combinate con le caratterizzazioni proprie dei singoli percorsi formativi, anche in ragione del necessario ancoraggio al quadro europeo di riconoscibilità delle competenze e dei profili professionali. Si propone, perciò, di promuovere queste due istanze attraverso una serie mirata di modifiche alla disciplina vigente delle classi di laurea, e in particolare delle classi di laurea magistrale.

Com'è noto, il concetto di classe di laurea è stato introdotto a seguito del c.d. ^a *processo di Bologna*^o, mediante il D.M. 509/99, raggruppano i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili. Negli anni, grazie anche ai successivi interventi di riforma, hanno rappresentato un chiaro segno di avanzamento e crescita per l'intero sistema universitario, favorendo, tra l'altro, programmi di mobilità, orientamento e razionalizzazione dell'offerta. Tuttavia, le accelerazioni impresse dai cambiamenti in corso, la strategia di intervento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la necessità di superare le ossificazioni che, nel tempo, hanno spinto la formazione universitaria verso una non adeguata aderenza a modelli europei, a un disallineamento con i tempi e il mercato del lavoro, a una autonomia limitata agli allievi nella costruzione del proprio percorso formativo, richiedono una revisione, culturale e organizzativa,



Ministero dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

dell'attuale sistema delle classi di laurea. Nel 2018, il Ministero aveva già incaricato il CUN di elaborare analisi e proposte per un aggiornamento e una drastica semplificazione dei settori scientifico-disciplinari e concorsuali anche nella prospettiva di assicurare una maggiore flessibilità delle classi di Corso di studio adeguata al contesto internazionale. La collocazione della ^a *Riforma delle classi di laurea*^o in seno alla Missione 4 ^a *Istruzione e Ricerca*^o del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha imposto un'accelerazione ai lavori del CUN oltre alla previsione di un intervento cornice da adottare entro i primi mesi del 2022. A tal riguardo, con Decreti Ministeriali n. 1051 del 5 agosto 2021 e n. 1124 del 30 settembre 2021 è stato costituito un Gruppo di Lavoro con lo scopo di svolgere «attività consultiva e di supporto al Ministro per l'elaborazione di proposte in materia di aggiornamento degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea nonché per l'attuazione delle misure indicate nella **Riforma 1.5 ^a Riforma delle classi di laurea^o, prevista in seno alla Missione 4 ^a Istruzione e Ricerca^o del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**».

Un intervento sulla disciplina di rango regolamentare in tema di classi di laurea si rendeva, inoltre, comunque necessario, anche in relazione alla necessità di **adeguamento alle nuove categorie di lauree e lauree magistrali professionalizzanti o abilitanti all'esercizio delle professioni**. Queste, infatti, necessitavano di un riconoscimento delle specificità dei percorsi di laurea che abilitano direttamente all'esercizio delle professioni o che hanno contenuti professionalizzanti, chiarendo il loro ulteriore obiettivo di fornire \pm oltre a quanto già descritto in relazione alle lauree e alle lauree magistrali \pm conoscenze e competenze immediatamente esercitabili (**art. 3, comma 6-bis**). Sul punto, è opportuno ricordare che l'approvazione della legge 8 novembre 2021, n. 163 ha consentito la realizzazione della parte abilitante della riforma 1.5 inclusa nella Missione 4, componente 1, del PNRR. Tuttavia, la stessa ha necessità di trovare completamento e corrispondenza nel regolamento sulle classi di laurea (che ad ora non contempla la natura abilitante o professionalizzante dei corsi di studi) anche al fine dell'allineamento alla già citata *milestone* n. 10, che appunto individua la fine del 2023 come momento per la piena operatività della riforma 1.5.

Oltre a questo tipo di ^a *manutenzione*^o del regolamento, in coerenza con ulteriori obiettivi del PNRR, l'obiettivo fondamentale dell'intervento contenuto nel presente schema di regolamento consistente **nell'ampliamento dell'autonomia didattica degli atenei al fine di incentivare l'accrescimento di flessibilità e interdisciplinarietà dei corsi di studio**.

In un primo momento, si era ritenuto di conseguire tale ampliamento mediante una modifica della definizione degli àmbiti disciplinari tramite i quali sono definite le materie di base o caratterizzanti dei corsi di studio, sostituendo il riferimento vigente ai settori scientifico-disciplinari con uno ai più ampi settori concorsuali. Pur nella consapevolezza della diversa finalizzazione di questi ultimi, l'intento appariva comunque coerente con le finalità proprie



Ministero dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

della *milestone*, in quanto il disposto legislativo vigente all'epoca espressamente individuava i settori concorsuali più ampi rispetto ai settori scientifico-disciplinari, tanto da rendere questi ultimi come eventuali articolazioni dei primi (v. il disposto dell'art. 15 della legge n. 240 del 2010, precedente alle modifiche apportate con la legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36). Per altro, come si specificava nella nota illustrativa del primo testo sottoposto al parere del Consiglio Universitario Nazionale, il riferimento ai settori concorsuali in luogo dei settori scientifico-disciplinari era dichiaratamente considerato «un primo passo finalizzato al superamento degli ^asteccati^o disciplinari assai rigidi presenti nel nostro ordinamento e che non trovano analogia nelle principali esperienze comparate, né nel sistema europeo della ricerca ove vigono classificazioni delle aree del sapere assai più ampie ed eterogenee (v. settori ERC)». Inoltre, il riferimento ai settori concorsuali era ritenuto utile anche al fine di «sviluppare un rapporto maggiormente armonico tra definizione dell'offerta didattica e reclutamento del personale docente, anche alla luce delle novità introdotte di recente in tema di valutazione e accreditamento dei corsi di studio» (così ancora gli ^a*Elementi illustrativi*^o del primo testo trasmesso al CUN).

Il parere reso dal CUN in data 24 marzo 2022, proprio a proposito della sostituzione dei settori scientifico-disciplinari con i settori concorsuali al fine di definire i contenuti degli ambiti disciplinari, è risultato particolarmente critico. In particolare, in quella sede era stata contestata la possibilità di ricorrere ai settori concorsuali al fine di definire «un percorso formativo utile a raggiungere gli obiettivi culturali della classe [di laurea]». Se anche una nuova identificazione delle singole discipline venne ritenuta «possibile e in alcuni casi auspicabile», il CUN contestava la possibilità di raggiungere un simile obiettivo unicamente con il ricorso ai settori concorsuali in luogo dei settori scientifico-disciplinari.

Ad ogni buon conto, **successivamente al parere del CUN sul primo testo trasmesso per il parere è intervenuta una modifica legislativa che ha, nei fatti, superato il testo inizialmente proposto da questo Ministero**. Con la citata legge n. 79 del 2022, di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022, e in particolare alla luce del suo art. 14, comma 6-*bis*, si è proceduto alla **introduzione, in luogo dei settori concorsuali (nonché dei macrosettori nei quali questi erano raggruppati), dei gruppi scientifico-disciplinari**. Di conseguenza, anche indipendentemente dall'orientamento espresso dal CUN nel richiamato parere, l'ipotesi di modifica del regolamento che ancora faceva riferimento ai settori concorsuali non avrebbe potuto avere corso.

Alla luce del nuovo quadro normativo, il presente schema di regolamento si propone di raggiungere i richiamati obiettivi di accrescimento della flessibilità e della interdisciplinarietà dei corsi di studio attraverso una riduzione dei vincoli alla autonomia didattica degli atenei, attuata mediante la fissazione di principi in tema di **determinazione dei contenuti dei corsi di studio** sia negli ambiti di base o caratterizzanti per i corsi di laurea (v. le modifiche proposte all'**art. 10, comma 2-*bis***), sia nelle attività caratterizzanti dei corsi di laurea magistrale (ivi, **comma 4-*bis***), come pure nelle attività formative affini o integrative (**art. 10, comma 5, lettera b**)).



Ministero dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

Anche sulla scorta dei rilievi contenuti nel richiamato parere del Consiglio Universitario Nazionale in relazione alla precedente versione del testo, è stata concepita la specifica disciplina mediante cui dettagliare gli interventi in tema di fissazione dei limiti in termini di crediti formativi per ciascuna classe di laurea o di laurea magistrale. Le disposizioni relative sono quelle **modificative dell'art. 10 del regolamento**, mediante cui per ciascuna categoria di corsi di studio si prevedono limiti differenziati in relazione alle attività caratterizzanti (nonché, per gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, anche per le attività di base), oltre i quali è possibile prevedere insegnamenti o attività formative di altro genere che siano afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori. In questo modo, ci si propone di incentivare \pm pur mantenendo le specificità delle singole classi di laurea, ciascuna con i propri obiettivi formativi specifici \pm l'incremento di elementi di interdisciplinarietà, indispensabile per il supporto alla creazione di profili professionali integrativi. Tale ampliamento delle possibilità di innovazione dei contenuti deve tuttavia tener conto, almeno per i corsi di studio preordinati all'accesso all'attività professionale, di limiti esterni ed ulteriori, a seconda dei casi dettati dalla normativa dell'UE, dalla normativa relativa all'accesso alle professioni e da vincoli ulteriori derivanti dalla normativa di riferimento. Cionondimeno, l'intervento non esclude necessariamente che anche in questi corsi di studio possano esserci spazi \pm magari futuri \pm di innovazione in termini di flessibilità e interdisciplinarietà, facendo comunque salvi i limiti ricordati, nonché gli obiettivi formativi dei corsi medesimi.

Ulteriori disposizioni contribuiscono ancora nel senso dell'ampliamento dell'autonomia didattica degli atenei \pm in particolare in relazione alla consistenza in termini di crediti dei singoli insegnamenti, fermi restando gli obiettivi specifici del corso di studio (**art. 12, comma 2-bis**) \pm **e alla possibilità per gli studenti di caratterizzare in modo flessibile la costruzione del percorso formativo individuale**. In relazione all'ultimo punto, si prevede la possibilità di accedere anche a insegnamenti attivi in anni accademici diversi da quello di immatricolazione (purché l'offerta formativa sia ancora accessibile) (**art. 11, comma 4-bis**), nonché di integrare i percorsi formativi ai quali concorrono più atenei italiani, sulla base di accordi tra questi, sul modello del programma Erasmus per la mobilità internazionale (**art. 5, comma 5-bis**).

Nella prospettiva sopra tratteggiata, si prevede l'obbligo per le università di adeguare i rispettivi regolamenti didattici di ateneo **entro il termine del 30 novembre 2023**. Ciò anche al fine di consentire il rispetto del sopra citato termine del 31 dicembre 2023 previsto per l'efficace attuazione ed applicazione di tutte le misure relative alla riforma.

A seguito del parere favorevole con osservazioni, reso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 8 novembre 2022, il testo originariamente proposto ha subito alcune modifiche. In particolare, il Consiglio di Stato, oltre alla necessità di una maggiore coerenza formale in taluni passaggi, ha evidenziato l'esigenza di chiarire che le nuove possibilità riconosciute con le modifiche al decreto ministeriale n. 270 del 2004 fossero comunque subordinate all'approvazione del Ministero dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio



Ministero dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

Universitario Nazionale. Ancora, il Consiglio di Stato ha manifestato la necessità di procedere a un coordinamento, anche in termini di successione fra norme pur di differente livello, tra il testo in oggetto, il decreto ministeriale 3 febbraio 2021, n. 133, recante «*Modifica delle linee guida allegate al dm n. 386/2007 ± Flessibilità dei corsi di studio*», nonché il decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, in materia di «*Autovalutazione, valutazione e accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio*». Infine, secondo il Consiglio di Stato sarebbe stato indispensabile assicurare un monitoraggio della riforma, atto a garantire l'effettività e a consentirne la manutenzione. A tal fine la Sezione consultiva ha ritenuto necessario introdurre nel testo una disposizione finale nella quale prevedere l'acquisizione e la messa a sistema da parte dell'Amministrazione ministeriale, dei dati offerti ed elaborati dai diversi attori del sistema universitario.

Conseguentemente all'ultimo punto, è stato inserito l'articolo 12-*bis*, che attribuisce al Ministero dell'università e della ricerca il compito di acquisire dalle università, dal Consiglio Universitario Nazionale, dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, i dati relativi alle attività formative dei singoli corsi di studio, ai fini del monitoraggio sull'applicazione del presente decreto.

Altrettanto, il testo è stato adeguato alle indicazioni del Consiglio di Stato quanto alle modifiche richieste dall'esigenza di chiarezza e coerenza formale.

Infine, l'opportuno coordinamento con i DD.MM. 133 e 1154 del 2021 avverrà a valle, nei futuri atti conseguenti relativi alla autovalutazione, valutazione e accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, nonché alle linee guida agli stessi fini, garantendo così la migliore operatività delle modifiche apportate alla disciplina regolamentare.

**SCHEMA DI DECRETO CONCERNENTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO
RECANTE NORME CONCERNENTI L'AUTONOMIA DIDATTICA DEGLI ATENEI,
APPROVATO CON D.M. 22 OTTOBRE 2004, N. 270
DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

Testo vigente DM 270/2004	Modifiche recate dal presente schema di decreto
<p style="text-align:center">Articolo 1. Definizioni.</p> <p>1. Ai sensi del presente regolamento si intende:</p> <ul style="list-style-type: none">a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;b) per decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell'articolo 3;f) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'articolo 3;g) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4;h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale	<p>a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'università e della ricerca;</p>

<p>n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche;</p> <p><i>i)</i> per àmbito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;</p> <p><i>l)</i> per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;</p> <p><i>m)</i> per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;</p> <p><i>n)</i> per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11;</p> <p><i>o)</i> per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;</p> <p><i>p)</i> per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 2. Finalità.</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli</p>	<p><i>identico</i></p>

<p>studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.</p> <p>2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 3. Titoli e corsi di studio.</p> <p>1. Le università rilasciano i seguenti titoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) laurea (L); b) laurea magistrale (L.M.). <p>2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).</p> <p>3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università.</p> <p>4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.</p> <p>5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4.</p> <p>6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.</p>	<p style="text-align: right;">6-bis. I corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale abilitanti</p>

<p>7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.</p> <p>8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6.</p> <p>9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.</p> <p>10. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.</p>	<p>all'esercizio di professioni, nonché i corsi di laurea professionalizzanti, fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, hanno altresì l'obiettivo di fornire conoscenze e competenze professionalizzanti immediatamente esercitabili.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4. Classi di corsi di studio.</p> <p>1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi.</p> <p>2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali. Modifiche o istituzioni di singole classi possono essere adottate, anche</p>	<p><i>identico</i></p>

<p>su proposta delle università, con decreto del Ministro, sentito il CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative.</p> <p>3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale, e sono corredati dal supplemento al diploma di cui all'articolo 11, comma 8.</p> <p>4. In deroga alla disposizione di cui al comma 3, con decreto del Ministro, sentito il CUN, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, possono essere dichiarate ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego, le equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 5. Crediti formativi universitari.</p> <p>1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.</p> <p>2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.</p> <p>3. I regolamenti didattici di ateneo determinano, altresì, per ciascun corso di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.</p> <p>4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d).</p> <p>5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete</p>	

<p>alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.</p> <p>6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.</p> <p>7. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.</p>	<p>5-bis. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano inoltre le modalità di acquisizione di parte dei crediti in altri atenei italiani sulla base di convenzioni di mobilità stipulate tra le istituzioni interessate.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 6.</p> <p style="text-align: center;">Requisiti di ammissione ai corsi di studio.</p> <p>1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche</p>	<p><i>Identico</i></p>

agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.

3. In deroga al comma 2, e all'articolo 7, comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un corso di laurea magistrale con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative dell'Unione europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il periodo formativo iniziale comune di cui all'articolo 11, comma 7, lettera *a*), per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.

4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all'articolo 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito.

5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

<p>6. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca è deliberata dall'università interessata, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 7. Conseguimento dei titoli di studio.</p> <p>1. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.</p> <p>2. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti.</p> <p>3. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. Sono fatte salve le disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione europea.</p> <p>4. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8. Durata dei corsi di studio.</p> <p>1. Per ogni corso di studio è definita di norma una durata in anni proporzionale al numero totale di crediti di cui all'articolo 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.</p> <p>2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, la durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di</p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>laurea magistrale è di ulteriori due anni dopo la laurea.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 9.</p> <p style="text-align: center;">Istituzione e attivazione dei corsi di studio.</p> <p>1. I corsi di studio di cui all'articolo 3 sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 11 e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario.</p> <p>2. Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'università. Nel caso di disattivazioni, le università assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.</p> <p>3. L'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 10.</p> <p style="text-align: center;">Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi.</p> <p>1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base; b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe. 	<p>2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe di</p>

2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, non superiore al 50 per cento dei crediti stessi, **fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali**, tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle classi.

3. I decreti di cui al comma 1 determinano, altresì, il numero minimo di CFU necessario per l'istituzione dei corsi di studio adeguatamente differenziati.

4. I decreti ministeriali individuano preliminarmente per ogni classe di corsi di laurea magistrale gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative caratterizzanti indispensabili per conseguirli in misura non superiore al 40 per cento dei crediti complessivi, **fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali**.

corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, non superiore al 50 per cento dei crediti stessi, tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle classi.

2-bis. I regolamenti di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1991, n. 341, possono prevedere, per ciascun corso di laurea, negli ambiti relativi alle attività di base o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali di definizione delle classi, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

4. I decreti ministeriali individuano preliminarmente per ogni classe di corsi di laurea magistrale gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative caratterizzanti indispensabili per conseguirli in misura non superiore al 40 per cento dei crediti complessivi.

4-bis. I regolamenti di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1991, n. 341, possono prevedere, per ciascun corso di laurea magistrale, negli ambiti relativi alle attività caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali di definizione delle classi, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 30 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

4-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis si applicano

5. Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere:

- a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo;
- b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;**

c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;

d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per

ai corsi di studio preordinati all'accesso di attività professionali, ivi compresi quelli abilitanti all'esercizio di professioni ovvero regolati dalla normativa UE o da altre specifiche disposizioni di legge, nel rispetto dei relativi obiettivi formativi, della disciplina di accesso alle professioni medesime, nonché degli ulteriori vincoli derivanti dalla normativa di riferimento.

b) attività formative affini o integrative a quelle di base e caratterizzanti, definite dalle università nella loro autonomia anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare. Tali attività:

- 1) sono finalizzate all'acquisizione di una formazione multidisciplinare e interdisciplinare, nonché di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale proposto;
- 2) costituiscono un ambito disciplinare dell'ordinamento didattico per il quale sono fornite una descrizione sintetica delle attività previste e il numero di CFU ad esso complessivamente assegnati;
- 3) possono fare riferimento anche a settori scientifico-disciplinari già presenti negli ambiti di base o caratterizzanti, laddove sia necessario al migliore conseguimento degli obiettivi formativi del corso di studi;

<p>l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al D.M. 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;</p> <p>e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 11. Regolamenti didattici di ateneo.</p> <p>1. Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministero ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.</p> <p>2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto rettorale di emanazione.</p> <p>3. Ogni ordinamento didattico determina:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza; b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula; c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso; d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. 	

4. Le determinazioni di cui al comma 3, sono assunte dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

5. Per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

6. Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla medesima classe.

7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base comuni secondo criteri e procedure disciplinate nel regolamento didattico di ateneo. A tale fine i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma 4, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi;
- b) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla

4-bis. I regolamenti didattici assicurano la possibilità, su richiesta dello studente, di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;

- c)* alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
- d)* alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- e)* alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
- f)* alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai criteri di accesso ai corsi di laurea magistrale;
- g)* all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6;
- h)* all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;
- i)* all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
- l)* alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;
- m)* alla valutazione della qualità delle attività svolte;
- n)* alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;

<p>o) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'articolo 3, comma 10.</p> <p>8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.</p> <p>9. Le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le università.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 12.</p> <p style="text-align: center;">Regolamenti didattici dei corsi di studio.</p> <p>1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento è approvato con le procedure previste nello statuto dell'ateneo.</p> <p>2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative; b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa; 	

<p>c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;</p> <p>d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;</p> <p>e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.</p> <p>3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal senato accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.</p> <p>4. Le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.</p>	<p>2-bis. La determinazione dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa è effettuata tenendo conto degli obiettivi formativi specifici dell'attività, in coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.</p>
	<p align="center">Articolo 12-bis. Monitoraggio</p> <p>1. Il Ministero dell'università e della ricerca acquisisce, dalle università, dal Consiglio Universitario Nazionale, dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, i dati relativi alle attività formative dei singoli corsi di studio, ai fini del monitoraggio sull'applicazione del presente decreto.</p>
<p align="center">Articolo 13. Disposizioni transitorie e finali.</p> <p>1. Il presente decreto sostituisce il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.</p> <p>2. Le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle</p>	<p align="center"><i>Identico</i></p>

disposizioni dei decreti ministeriali di cui all'articolo 10, recanti la modifica delle classi dei corsi di studio vigenti, entro i termini stabiliti dai decreti medesimi, sentita la CRUI.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 e all'articolo 9 si applicano a decorrere dall'anno 2004-2005.

4. In via di prima applicazione del presente regolamento e comunque non oltre la determinazione delle nuove classi di laurea e di laurea magistrale ai sensi del comma 1, le università possono ridefinire, ad eccezione dei corsi di studio di cui all'articolo 6, comma 3, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio già istituiti ed attivati nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 11 ed in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 2 e 11, comma 7, lettera a) del presente regolamento. Gli ordinamenti didattici stessi sono rideterminati sulla base dei settori scientifico-disciplinari, già ricompresi nelle classi dei corsi di studio di cui al comma 1, in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. A seguito dell'adozione dei regolamenti didattici di ateneo di cui al comma 1, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi e disciplinano, altresì, la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.

6. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle università per il conseguimento della laurea di cui all'articolo 3, comma 1. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le università, qualunque ne sia la durata.

7. A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti didattici di cui al comma 1, la laurea, la laurea magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al

decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.	
---	--

SCHEMA DI DECRETO CONCERNENTE “MODIFICHE AL REGOLAMENTO RECANTE NORME CONCERNENTI L'AUTONOMIA DIDATTICA DEGLI ATENEI, APPROVATO CON DECRETO 22 OTTOBRE 2004, N. 270, DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA”

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di regolamento è da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e si inserisce nell'ambito della realizzazione della Missione 4, Componente 1, riforma 1.5 - “*Riforma delle classi di laurea*” del PNRR, che ha l'obiettivo di incrementare la flessibilità e l'interdisciplinarietà dei corsi di studio per fronteggiare il disallineamento emergente tra offerta formativa e domanda occupazionale, tenendo in considerazione anche il necessario ancoraggio al quadro europeo di riconoscibilità delle competenze e dei profili professionali. Si è deciso pertanto di promuovere queste due istanze attraverso una serie mirata di modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

Il regolamento in esame si compone del solo articolo 1.

In particolare, il **comma 1, lettera a)**, aggiorna la denominazione del Ministero a seguito della soppressione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, disposta dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12.

La disposizione reca, quindi, un mero aggiornamento della denominazione del Ministero emanante, alla luce delle modifiche occorse nella legislazione vigente, rispetto al quale non sono ascrivibili nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera b) del comma 1** inserisce il comma 6-*bis* nell'articolo 3 del d.m. 270 del 2004, con il quale si adegua il regolamento n. 270 del 2004 alle nuove categorie di lauree e di lauree magistrali professionalizzanti o abilitanti all'esercizio delle professioni, introdotte con la legge 8 novembre 2021, n. 163, chiarendo il loro ulteriore obiettivo - innovativo rispetto ai tradizionali corsi di laurea e corsi di laurea magistrale - di fornire conoscenze e competenze immediatamente esercitabili. Sul punto, è opportuno rilevare che la suddetta modifica era necessaria per allineare il d.m. n. 270 del 2004 al sistema delineato con la legge n. 163 del 2021, che ha già avviato l'attuazione della riforma 1.5 inclusa nella Missione 4, componente 1, del PNRR.

Anche per tale motivo, oltre che per la sua natura meramente ordinamentale, la disposizione non è idonea a generare effetti a carico della finanza pubblica.

Con la **lettera c) del comma 1** si inserisce nell'articolo 5 del d.m. n. 270 del 2004 il comma 5-*bis*, mediante il quale si prevede che i regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità di acquisizione di parte dei crediti in altri atenei italiani, sulla base di convenzioni di mobilità stipulate tra le istituzioni interessate.

La disposizione si limita a consentire agli atenei di acquisire i crediti conseguiti in altri atenei sulla base di convenzioni precedentemente stipulate, pertanto, non risulta idonea a generare effetti per la finanza pubblica.





Ministero dell'università e della ricerca
Ufficio legislativo

La **lettera d) del comma 1** apporta le seguenti modifiche, tutte riferite all'articolo 10 del regolamento.

Con i **numeri 2) e 4)**, si inseriscono nell'articolo 10 i comma *2-bis* e *4-bis*, finalizzati all'accrescimento dell'autonomia delle università nella determinazione dell'offerta formativa, rispettivamente, rispetto ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale. Per i primi, il numero 2) prevede, mediante il nuovo comma *2-bis*, la possibilità di utilizzare, negli ambiti relativi alle attività di base o caratterizzanti dei corsi di laurea, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali di definizione delle classi, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, riservando in ogni caso agli ambiti disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio. Tale disposizione rende strutturale l'ipotesi, già prevista col decreto del Ministero dell'università e della ricerca del 14 ottobre 2021, n. 1154, di introdurre nuovi settori scientifico-disciplinari, prevedendo che tale possibilità sia stabilita in via generale e non soltanto con riguardo all'accreditamento di nuovi corsi di studio. Analoga innovazione è recata poi dal numero 4), aggiuntivo del comma *4-bis*, con il quale si estende la stessa flessibilità anche con riferimento ai corsi di laurea magistrale, riservando in tal caso agli ambiti disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 30 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

Con il medesimo numero 4) si inserisce altresì, nello stesso articolo 10, il comma *4-ter*, nel quale si prevede che i limiti previsti ai commi 2 e 4 dell'articolo 10, relativamente alla percentuale di crediti formativi determinata per ciascuna classe di laurea dai decreti ministeriali, si applicano ai corsi preordinati all'accesso alle professioni (o che abilitano direttamente all'esercizio delle stesse) compatibilmente i diversi tipi di limiti posti dal diritto dell'UE, dalla disciplina dell'accesso alle professioni medesime e, in generale, dalla normativa di riferimento. Gli spazi di flessibilità rispetto a tali corsi di laurea o di laurea magistrale tengono in ogni caso fermi i relativi obiettivi formativi. Conseguentemente ai contenuti del comma *4-ter*, **i numeri 1) e 3)** della novella, operanti in relazione ai commi 2 e 4 dell'articolo 10, si sostanziano come interventi di mero coordinamento formale.

Con la medesima **lettera d)**, **il numero 5)** sostituisce l'articolo 10, comma 5, lettera *b)*. Attraverso tale modifica si dettagliano in maniera più precisa i contenuti e la finalizzazione delle attività formative affini o integrative, rispetto alle quali si rimanda alla autonomia delle singole università, al fine di stimolare il dialogo con le culture di contesto e l'incremento della connotazione interdisciplinare della offerta formativa.





Ministero dell'università e della ricerca
Ufficio legislativo

Con riferimento alla lettera d), si osserva che le disposizioni in essa contenute, riguardando, come illustrato, aspetti ordinamentali relativi ai settori concorsuali, alle attività formative organizzate dalle università e al contenuto degli ordinamenti degli studi, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con la **lettera e)** si inserisce nell'articolo 11, il comma 4-*bis*, mediante il quale si fissa il principio, da attuare in sede di regolamento didattico, secondo il quale allo studente è riconosciuta la possibilità di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione. La modifica apportata al regolamento, che va di pari passo con quella di cui all'articolo 5, comma 5-*bis*, del d.m. n. 270 del 2004 apportata dall'articolo 1, lettera c), menzionata sopra, garantisce, pertanto, una più ampia flessibilità nella costruzione del percorso formativo individuale dopo l'acquisizione della soglia caratterizzante, alla quale lo studente potrà liberamente associare più opzioni formative proposte e attive nell'ateneo di iscrizione, oppure disponibili sul territorio nazionale e internazionale, con eventuale possibilità di riconoscimento anche di esperienze extra universitarie di nuova generazione (Academy).

Le disposizioni contenute nella lettera e) sono afferenti, così come quelle contenute nella precedente lettera d) all'ordinamento didattico degli atenei, questa volta dal "punto di vista" dello studente, limitandosi comunque a elementi meramente ordinamentali, come tali del tutto inidonee a generare effetti a carico della finanza pubblica.

Infine, con la **lettera f)**, si inserisce nell'articolo 12 il comma 2-*bis*, nel quale si prevede che l'ateneo definisce in autonomia la determinazione dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, tenendo conto degli obiettivi specifici del corso di studio.

Anche in questo caso si tratta di disposizioni relative all'aspetto della costruzione dell'offerta formativa, in relazione alla quantificazione dei crediti da assegnare alle singole attività didattiche. Pertanto, si rappresenta che le tali disposizioni non sono idonee a generare effetti a carico della finanza pubblica.





Ministero dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Schema di decreto ministeriale recante “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca”.

Amministrazione proponente: Ufficio legislativo MUR.

Referente: Dott.ssa Maria Ferraro.

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La presente relazione A.I.R., predisposta ai sensi dell’articolo 9 del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 e dell’allegato 2 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2018 (cd. linee guida), intende fornire gli elementi necessari a valutare la qualità e l’adeguatezza dell’istruttoria condotta per la redazione e successiva approvazione dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, di cui al titolo della presente.

Lo schema di decreto, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, trova fondamento normativo nell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, recante “*Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa dei procedimenti di decisione e controllo*”. In particolare, il citato comma 95 rimette “*a uno o più decreti del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica*” (oggi Ministero dell’università e della ricerca) la determinazione dei “*criteri generali*” entro i quali i singoli atenei potranno disciplinare “*l’ordinamento dei singoli corsi universitari*”. In particolare, il comma 95 è stato novellato recentemente con l’aggiunta di due ulteriori periodi da parte dell’articolo 14, comma 1, del decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152, rubricato “*Ulteriori criteri generali per l’adeguamento delle classi di laurea*”, convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233, che dettano indirizzi per il rafforzamento dell’interdisciplinarietà e la flessibilità nei corsi di studio universitari. Tale novella si è inserita nell’ambito del P.N.R.R. - Missione 4, componente 1, riforma 1.5 (intitolata appunto “*Riforma delle classi laurea*”).

Tuttavia, seppure tale disposizione legislativa abilitante sia stata adottata in linea con le previsioni temporali del P.N.R.R. (vale a dire entro il 31 dicembre 2021), per la piena



Ministero dell'Università e della Ricerca

Ufficio Legislativo

operatività della misura, la milestone n.10 della M4C, pone il relativo termine temporale al quarto quadrimestre 2023.

L'adozione del regolamento in esame si appalesa, dunque, con profili di massima urgenza; lo stesso, infatti, rappresenta solo il primo passo per il raggiungimento dell'obiettivo che si prefigge il piano nazionale di ripresa e resilienza, per cui, occorre accelerare quanto più possibile i tempi per l'iter di adozione dello stesso, al fine di assicurare il soddisfacimento del termine di cui alla milestone n. 10. L'obiettivo, manifesto, prevalente è quello del rafforzamento dell'interdisciplinarietà e della flessibilità dei corsi universitari, da conseguirsi rafforzando l'autonomia dei destinatari diretti dello stesso: vale a dire gli atenei universitari ma anche il singolo studente, avendo come principale impatto, in termini di benefici, la possibilità di costruire percorsi universitari sempre più caratterizzanti e adatti alle esigenze di un mondo del lavoro in continua crescita.

1. Contesto e problemi da affrontare.

Come si è avuto modo di rappresentare nella precedente sintesi, il contesto in cui si colloca la riforma è costituito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, nello specifico, come si è specificato in sintesi, nel quadro di cui alla riforma 1.5 intitolata "*Riforma delle classi di laurea*"; il concetto di classe di laurea è stato introdotto a seguito del c.d. "processo di Bologna", con il decreto interministeriale n. 509 del 1999. La classe di laurea raggruppa i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili.

Negli anni, i successivi interventi di riforma hanno dato vita ad un chiaro processo di avanzamento e crescita per l'intero sistema universitario, favorendo, tra l'altro, programmi di mobilità, orientamento e razionalizzazione dell'offerta formativa. Molti atenei italiani hanno cercato nel tempo, anche per adeguarsi ad un mondo del lavoro che cambia e che richiede saperi sempre più trasversali, di usare con una certa continuità gli spazi di autonomia consentiti dall'ordinamento universitario. Lo dimostrano i *trend* di alcuni ambiti di offerta formativa fino a poco tempo fa considerati di nicchia: da un lato i corsi interclasse, che crescono in maniera costante e rappresentano più o meno il 4% dell'offerta didattica; dall'altro quelli flessibili, che hanno registrato una vera e propria crescita esponenziale. In particolare, questi ultimi sono visti sempre con maggior favore, in quanto, a differenza dei corsi interclasse (che sono corsi che appartengono contemporaneamente a due classi diverse, soddisfacendo i requisiti di entrambe) fanno riferimento ad una sola classe determinata, ma contengono anche dei settori in più non previsti dalla classe e proposti dall'ateneo. Quindi mentre i corsi di interclasse rimangono strettamente nell'ambito della struttura delle classi dei corsi di studio predefinite; i corsi flessibili



Ministero dell'Università e della Ricerca

Ufficio Legislativo

provano ad esplorare delle combinazioni di sapere un po' diverse da quelle previste dalle classi attuali. I numeri testimoniano che la richiesta di queste ultime registra un vero e proprio "boom" (+300%), rispetto a quelle interclasse.

Tali dati rappresentano un segnale decisivo per andare verso questa direzione, anche al fine di adeguare la formazione universitaria del "Paese Italia" a quella degli altri paesi europei, nonché al contesto internazionale. Le nuove sfide del mondo del lavoro richiedono degli strumenti indispensabili per poter gestire il cambiamento. Se, ad esempio, da una parte è necessaria una "alfabetizzazione digitale", cioè lo sviluppo di competenze di base in informatica, analoghe a quelle che si acquisiscono nei corsi di studio per esempio in matematica, dall'altra è ugualmente fondamentale l'apprendimento di conoscenze fondamentali per sviluppare gli strumenti cognitivi necessari a discernere l'informazione attendibile e analizzarla in modo critico e responsabile. Il ragionamento, il pensiero critico, le strategie di *problem solving*, nascono e crescono, invece, dallo studio di discipline classiche (logica, filosofia ecc.). Gli studi interdisciplinari preparano le giovani generazioni ad affrontare un mondo complesso, in quanto portano lo studente a vedere i problemi da molteplici punti di vista. Occorre andare verso la personalizzazione dei percorsi formativi e della conoscenza. È ormai sempre meno vero che "*one size fits all*".

In questa direzione si muovono da anni le migliori università a livello internazionale. Ad esempio, Stanford incentiva gli studenti a seguire corsi interdisciplinari tramite un'apposita pagina internet a ciò indicata. Allo stesso modo l'università di Southampton.

In Italia questo processo è reso difficile proprio dalla legislazione universitaria, che proprio a causa dei "compartimenti stagni" delle classi di laurea e dei settori scientifico disciplinari crea, generalmente, una formazione settoriale e specialistica.

Per superare ciò è apparsa necessaria una revisione culturale e organizzativa dell'attuale sistema delle classi di laurea, tramite un aggiornamento e una drastica semplificazione dei settori scientifico - disciplinari e culturali anche nella prospettiva di assicurare una maggiore flessibilità delle classi di corso di studio adeguata al contesto internazionale.

La collocazione della "riforma delle classi di laurea" in seno alla missione 4 "Istruzione e Ricerca" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha consentito tale accelerazione.

Questo costituendo l'obiettivo primario, il regolamento adempie, altresì, all'obbligo di allineare il decreto ministeriale n. 270 del 2004 al sistema delineato con la legge n. 163 del 2021, in termini di adeguamento alle nuove categorie di lauree e lauree magistrali professionalizzanti o abilitanti all'esercizio delle professioni. Queste, infatti, necessitano di un riconoscimento della specificità dei percorsi di laurea che abilitano direttamente all'esercizio delle professioni o che hanno contenuti professionalizzanti, chiarendo il loro obiettivo di fornire conoscenze e competenze immediatamente esercitabili. L'approvazione della legge 8 novembre 2021, n. 163 ha consentito la realizzazione della parte abilitante



Ministero dell'Università e della Ricerca

Ufficio Legislativo

della riforma 1.5 inclusa nella Missione 4, componente 1, del PNRR. Il regolamento vigente sulle classi di laurea, ad ora, non contempla la natura abilitante e professionalizzante di tali corsi di studio, quindi, qualora questo regolamento non dovesse essere adottato in tempi rapidi si rischia di minare l'operatività dell'intera riforma e, dunque, di non realizzare l'obiettivo della Milestone n.10 (che individua la fine del 2023 come momento per la piena operatività della riforma stessa).

L'intervento regolatorio ha destinatari diretti sia pubblici che privati. Tra i destinatari pubblici vi sono certamente gli atenei universitari, come palesato dal testo della norma che concerne la modifica della loro stessa autonomia didattica; i destinatari privati sono certamente da individuarsi nella popolazione studentesca. Sia con gli uni che con gli altri, rivolgendosi alle organizzazioni rappresentative degli stessi, destinatari finali dell'intervento regolatorio, si è da subito svolta una preliminare consultazione al fine di condividere le modalità e le finalità dello stesso.

Numericamente il provvedimento in esame coinvolge potenzialmente l'intera popolazione studentesca che ammonta attualmente ad un totale di 1.793.210 (fonte: ufficio USTAT - MUR) e tutti i 91 atenei italiani (fonte: ufficio USTAT - MUR).

2. Obiettivi dell'intervento e relativi indicatori.

2.1 Obiettivi generali e specifici.

Al fine di superare le problematiche di cui alla sezione precedente, l'intervento normativo, oltre all'obiettivo indiretto, che è quello di allineare i percorsi di studio del nostro ordinamento universitario a quelli europei ed internazionali, superando il *gap* esistente tra la domanda e offerta di lavoro, si è posto determinati obiettivi specifici:

- 1) al fine di rimuovere i vincoli nella definizione dei crediti formativi da assegnare ai diversi ambiti disciplinari, l'intervento regolatorio rappresenta un primo atto volto a rendere operativi i criteri, già dettati dal legislatore del P.N.R.R., di flessibilità e interdisciplinarietà, prevedendo una specifica disciplina mediante cui vengono dettagliati gli interventi in tema di fissazione dei limiti in termini di crediti formativi per ciascuna classe di laurea o di laurea magistrale. Le disposizioni relative sono quelle modificative dell'articolo 10 del regolamento, mediante cui per ciascuna categoria di corsi di studio si prevedono limiti differenziati in relazione alle attività. In questa maniera ci si propone di incentivare - pur mantenendo le specificità delle singole classi di laurea, ciascuna con i propri obiettivi formativi specifici - l'incremento di elementi di interdisciplinarietà e flessibilità (fermo restando che tale ampliamento delle possibilità di innovazione dei contenuti deve a tener conto, almeno per i corsi di studio preordinati all'accesso all'attività professionale, di limiti esterni ed ulteriori, a seconda dei casi dettati dalla normativa dell'UE, dalla



Ministero dell'Università e della Ricerca

Ufficio Legislativo

normativa relativa all'accesso alle professioni e da vincoli ulteriori derivanti dalla normativa di riferimento).

- 2) Ulteriore obiettivo è rappresentato dalla necessità di normare la natura abilitante e professionalizzante delle nuove categorie di lauree e lauree magistrali professionalizzanti o abilitanti che, conoscenze e competenze immediatamente esercitabili (così, articolo 3, comma 6-bis).

Sul punto è opportuno ricordare che l'approvazione della legge n. 163 del 2021 ha consentito la realizzazione della parte abilitante della riforma 1.5, inclusa nella Missione 4, componente 1 del PNRR, prevedendo la trasformazione automatica di una serie di titoli universitari in titoli abilitativi alle professioni con accorpamento del praticantato all'interno del percorso di studi e lo svolgimento del vecchio esame di abilitazione in concomitanza con la tesi di laurea che avrà una forte componente pratica. Vi era, tuttavia, la necessità di trovare corrispondenza e completamento di tale abilitazione nel regolamento sulle classi di laurea, attualmente non presente, da cui la necessità indifferibile della modifica.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

- 1) Quale indicativo quantitativo, data la finalizzazione dell'intervento regolatorio, potrà essere oggetto di monitoraggio e valutazione *ex post*, il numero di corsi di laurea interdisciplinari attivati dai singoli atenei nell'arco temporale di riferimento (triennale).

È da dirsi, inoltre, che gli *Operational Arrangements*, allegati al PNRR, individuano alla Milestone M4C1-1, il *target* temporale del 21 dicembre 2021 per l'adozione della legislazione primaria in materia di classi di laurea e, alla Milestone M4C1 - 10, il *target* del dicembre 2023 per l'adozione della relativa normativa secondaria di attuazione. Sul punto, è opportuno ricordare che l'approvazione della legge 8 novembre 2021, n.163 ha consentito la realizzazione della parte abilitante della riforma 1.5 inclusa nella Missione 4, componente 1, del PNRR. Un indicatore di piena realizzazione dell'intervento sarà pertanto rappresentato dalla necessità che tale riforma trovasse completamento e corrispondenza nel regolamento delle classi di laurea anche al fine dell'allineamento alla milestone n. 10, che individua la fine del 2023 come momento per la piena operatività della riforma 1.5.

Potranno poi essere utilizzati quali ulteriori indicatori: la rilevazione (ad esempio tramite *Alma Laurea*) del numero di università, che in applicazione di tale revisione autonomistica, diversifichino l'offerta formativa in ragione dei principi di flessibilità e interdisciplinarietà creando programmi trasversali e alternativi.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Ufficio Legislativo

Potrà essere poi essere misurato il grado di “customer satisfaction” da parte di atenei, studenti e operatori del mondo del lavoro, tramite consultazioni periodiche.

- 2) Quanto al secondo obiettivo un indicatore quantitativo può essere individuato nel recepimento, sempre in un arco di tempo triennale, all'interno dei regolamenti di Ateneo, delle lauree abilitanti e professionalizzanti, previste dalla legge n. 163 del 2021.

Si rappresenta, inoltre, che l'adeguamento alla normativa primaria abilitante resa possibile dall'intervento regolatorio in esame, rappresenta un obiettivo intermedio per la realizzazione della Mission 4, componente 1, di cui al PNRR. In questo caso per il raggiungimento delle milestone possono utilizzarsi anche indicatori qualitativi che rinviano all'approvazione nei termini di atti normativi ed amministrativi (fonte: “fondazione Openpolis, osservatorio sull'attuazione del P.N.R.R.”). Ora il termine imposto dalla milestone n. 10 della M4C1 per la piena operatività della misura è il quarto quadrimestre 2023. Pertanto, la realizzazione dell'obiettivo potrà essere misurata in termini di accelerazione temporale dell'approvazione dell'intervento regolatorio in esame, per poter poi porre in essere, nei giusti tempi, tutte le altre “*all necessary regulations for the effective implemantation and application*”.

3. Opzioni di intervento e valutazione preliminare.

Tra le opzioni valutate vi è stata, preliminarmente, l'opzione zero, vale a dire quella di non intervento. Tuttavia, la stessa non era praticabile in quanto l'intervento regolatorio in esame risultava necessario, *in primis*, in virtù della normativa primaria, già approvata, di cui si è ampiamente detto nelle precedenti sezioni, che espressamente richiedeva l'intervento regolatorio.

Come specificato nella sezione 2) l'obiettivo fondamentale dell'intervento contenuto nel presente schema di regolamento consiste nell'ampliamento dell'autonomia didattica degli atenei al fine di incentivare l'accrescimento della flessibilità e interdisciplinarietà dei corsi di studio.

In un primo momento si era valutata l'opzione di conseguire tale ampliamento mediante una modifica della definizione degli ambiti disciplinari tramite i quali sono definite le materie di base o caratterizzanti dei corsi di studio, sostituendo il riferimento vigente ai settori scientifico - disciplinari con uno o più ampi settori concorsuali. Questa proposta è stata sottoposta al vaglio del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), il quale, tuttavia, ha contestato la possibilità di ricorrere ai settori concorsuali ai fini di definire “*un percorso*”.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Ufficio Legislativo

formativo utile a raggiungere gli obiettivi culturali della classe di laurea" (parere reso dal CUN in data 24 Marzo 2022).

Successivamente è intervenuta la legge n. 79 del 2022, di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022, in particolare, l'articolo 14, comma 6 - bis ha proceduto all'introduzione, in luogo dei settori concorsuali, dei gruppi scientifico - disciplinari. Conseguentemente, anche indipendentemente dall'orientamento espresso dal CUN nel richiamato parere, l'opzione valutata in prima istanza non avrebbe potuto avere corso.

L'intervento regolatorio in esame è stato quindi ritenuto una seconda opzione tale da soddisfare con il maggior grado di efficacia, di proporzionalità e fattibilità, anche in riferimento alle risorse e ai tempi, necessariamente celeri (dato il contesto del P.N.R.R. in cui si colloca), gli obiettivi predetti.

L'intervento regolatorio reca pochi articoli modificativi e dal contenuto estremamente semplificato.

Inoltre, la stessa è stata ampiamente condivisa con gli *stakeholders* finali, non solo il CUN ma anche il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) con i quali si è instaurato, sin da subito, un confronto dialettico indispensabile, necessario e costruttivo. Tali organi rappresentativi hanno approvato, in via preliminare, tale intervento regolatorio ritenendolo consono alle proprie esigenze.

4. Comparazione delle opzioni e motivazione dell'opzione preferita.

4.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari.

La norma, per sua natura, non ha impatti economici, né ambientali ma ha sicuri impatti in termini di benefici sociali: una maggiore flessibilità per gli atenei, nella ideazione e progettazione del corso, anche ispirata all'esperienza, già illustrata, delle lauree interclasse, che prevede la riduzione di parte degli attuali vincoli con particolare attenzione alle vocazioni e potenzialità dei territori.

Quanto agli studenti, un impatto importante sarà costituito da una più ampia flessibilità nella costruzione del percorso formativo individuale dopo l'acquisizione della soglia caratterizzante, alla quale si potrà liberamente associare più opzioni formative proposte e attive nell'ateneo di iscrizione, oppure disponibili sul territorio nazionale (cd. Erasmus italiano) ed internazionale, con eventuale possibilità di riconoscimento anche di esperienze extra universitarie di nuova generazione.

4.2. Impatti specifici



Ministero dell'Università e della Ricerca

Ufficio Legislativo

- A. L'intervento regolatorio potrà avere effetti positivi sui destinatari indiretti della proposta normativa in esame, vale a dire sul sistema delle imprese in quanto grazie a percorsi di studio *ad hoc*, potrà ridursi il *gap* tra offerta e domanda di lavoro e le aziende potranno rivolgersi direttamente a professionisti in possesso di conoscenze più specifiche e meno generaliste. Un indicatore di tale beneficio potrebbe consistere nella variazione delle prospettive occupazionali in un arco di tempo triennale da valutarsi dal momento della piena attuazione dei nuovi ordinamenti didattici.
- B. L'intervento normativo non incide sulla concorrenza;
- C. Non sono previsti oneri informativi relativi al provvedimento in esame.
- D. Non si tratta di iniziativa normativa di recepimento di direttive europee.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita.

Esclusa, come detto nella sezione 3, l'opzione zero e messa da parte la prima opzione che era stata oggetto di una prima consultazione con gli *stakeholders*, la tempistica richiesta dallo stesso P.N.R.R. in ordine all'implementazione e piena operatività della normativa ha fatto propendere per questa seconda opzione formulata anche grazie alle osservazioni emerse nel corso di una, ulteriore, ampia consultazione dei soggetti interessati, sono stati, infatti, sentiti al riguardo i maggiori organi rappresentativi: il CNSU; la CRUI, il CUN, che l'hanno preliminarmente condivisa.

5 Modalità di attuazione e monitoraggio.

5.1 Titolari dell'attuazione dell'intervento saranno i singoli Atenei che, grazie alla eliminazione di taluni rigidi vincoli, potranno costruire percorsi di laurea maggiormente professionalizzanti.

5.2 Il monitoraggio verrà effettuato dal Ministero dell'università e della ricerca, tramite le direzioni e gli uffici competenti, entro un orizzonte temporale di breve periodo (triennale).

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017 "Regolamento recante la disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione" è stata avviata un'ampia consultazione di tutti i destinatari dell'intervento normativo, al fine di ridurre



Ministero dell'Università e della Ricerca

Ufficio Legislativo

quanto più possibile le asimmetrie informative e a raccogliere tutti gli elementi utili che potessero aiutare a valutare gli interessi contrapposti da contemperare.

Innanzitutto, è stato consultato a più riprese il C.U.N, il cui parere è obbligatorio ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127.

È stato quindi costituito un apposito tavolo di lavoro di esperti - con Decreto Ministeriale 5 agosto 2021 n. 1051 - le cui risultanze sono state sottoposte alla valutazione, oltre che del C.U.N. per il parere obbligatorio istituzionale, delle Direzioni generali di questo Ministero, della C.R.U.I. e del C.N.S.U.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di valutazione, come già accennato nella precedente sezione, è stato svolto tramite la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro composto da esperti individuati dal Ministro. La dialettica costituitasi all'interno del gruppo ha consentito di superare concordemente le difficoltà incontrate.

Sono poi stati sentiti i rappresentanti delle categorie dei destinatari finali del provvedimento.

Già a marzo del 2022 si è espressa la CRUI che ha condiviso *“la necessità dell'introduzione di singoli interventi puntuali che dotino gli Atenei di una maggiore flessibilità nell'ideazione e nella progettazione dei corsi che eliminino gli attuali vincoli (in parte già superati con il DM 1154) al fine di meglio delineare specifici profili professionali potenziali ed emergenti, anche in ragione del necessario ancoraggio al quadro europeo di riconoscibilità delle competenze e dei profili professionali”*. Nel medesimo parere si legge che *“si condivide la maggior flessibilità che la riforma porterà dal lato studente, consentendo al singolo studente non solo di poter costruire il proprio percorso con un maggiore grado di libertà -ferma restante l'acquisizione della soglia caratterizzante- associando più opzioni formative proposte e attive nell'ateneo di iscrizione, oppure disponibili sul territorio nazionale (Erasmus Italiano) e internazionale.*

Il Consiglio Nazionale degli studenti Universitari ha invece espresso le proprie considerazioni in data 29 aprile 2022.

Una prima bozza di regolamento è stata inviata una prima volta al C.U.N. nel marzo del 2022 e, una seconda volta, a seguito delle modifiche richieste dal medesimo Consiglio, a settembre del 2022. A seguito di questo secondo invio il C.U.N. ha espresso, nell'adunanza del 21.09.2022, a seguito della documentazione prodotta dal Dicastero, pieno parere favorevole, riconoscendo quindi che l'intervento regolatorio rispondeva appieno alle considerazioni precedentemente trasmesse, superando le criticità evidenziate.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Valutazione del Nucleo Air

218/22 VIII del 20/10/2022¹

1. Titolo del provvedimento

Schema di decreto ministeriale recante “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca”.

2. Oggetto

Il provvedimento detta alcuni indirizzi al fine della determinazione dei criteri generali per gli ordinamenti degli studi dei corsi universitari, al fine di rafforzare l’interdisciplinarietà e la flessibilità dei corsi di studi universitari, nonché normare la natura abilitante e professionalizzante delle nuove categorie di lauree e lauree magistrali professionalizzanti o abilitanti.

3. Valutazione

La valutazione del Nucleo è che, per i motivi di seguito illustrati, l’attività di analisi, così come rendicontata nella Relazione Air, risulta adeguata.

Tale valutazione segue due precedenti Valutazioni del Nucleo (207/22 VI del 14/10/2022 e 217/22 VII del 20/10/2022). Nella prima valutazione, in sintesi, s’invitava l’Amministrazione ad: (1) aggiornare la Sintesi dell’AIR; (2) approfondire la descrizione del contesto e fornire dati a supporto dei problemi rilevati nello *status quo*; (3) precisare gli obiettivi del provvedimento, coerentemente con i problemi evidenziati nella Sezione 1, così come gli indicatori, assicurando ad essi precisione, coerenza e logica consequenzialità con gli obiettivi il cui grado di conseguimento sono preordinati a misurare; (4) completare la descrizione dei principali destinatari del provvedimento, riportandone la quantificazione numerica, e precisare la descrizione degli impatti; (5) illustrare l’eventuale valutazione di opzioni alternative a quelle in concreto adottate nel provvedimento e le ragioni in nome delle quali alcune opzioni sono state escluse a vantaggio di quella preferita; (6) precisare la periodicità con cui saranno raccolti ed elaborati dati e informazioni relativi al monitoraggio, nonché il periodo in cui si sono svolte le consultazioni e il contributo offerto dagli *stakeholders* consultati all’istruttoria del provvedimento e alla definizione delle opzioni. In sede di seconda valutazione, considerati i miglioramenti apportati all’analisi d’impatto, s’invitava l’Amministrazione a integrare sostanzialmente la

¹ Valutazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – Gruppo di lavoro Air (in breve, Nucleo Air) ai sensi dell’art. 2 comma 10 dPCM 15 settembre 2017, n. 169.

descrizione degli indicatori, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2018, par. 5.2. Nella terza relazione AIR, l'Amministrazione ha migliorato la Sezione 2.2, prevedendo degli indicatori per misurare il grado di conseguimento dei principali obiettivi.

* * *

